COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **DEL**	**25** **27/06/2019**	**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (ART.15 D.L. N.34/2019)**

L'anno **duemiladiciannove** , il giorno **ventisette** , del mese di **giugno** , alle ore **11:00** e seguenti, nel Comune di Forza d'Agrò e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato previo le formalità di legge, si è riunito in sessione **straordinaria e urgente** di **prima** convocazione in seduta **pubblica** nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
1) Bartolone Pietro	X	
2) Brunetto Carmelo	X	
3) Chillemi Giorgio	X	
4) Ciobanasu Gabriella	X	
5) Di Cara Emanuele Giuseppe	X	
6) Gentile Carmela	X	
7) Lombardo Federico	X	
8) Verzino Giulietta	X	
9) Santoro Cristina	X	
10)Smiroldo Claudio		X
Totali	**9**	**1**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Bartolone Pietro** nella sua qualità di Presidente del Consiglio il quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa Morelli Chiara**

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno

Prende la parola il Consigliere Gentile che chiede il rinvio del punto evidenziando che il Regolamento comunale richiede il deposito dei regolamenti 20 gg prima rispetto alla data della seduta consiliare e che, in ogni caso, il decreto 34/2019 è entrato in vigore il 1 maggio per cui poteva operarsi nei termini ordinari.
Il PdC evidenzia che gli uffici hanno impiegato del tempo per approntare la proposta e che il rinvio del punto non è possibile vista la scadenza del termine. Il Consiglio comunale è chiamato a votare per decidere se i cittadini di Forza d'Agrò possano usufruire di questi benefici.
Il Consigliere Verzino evidenzia che per motivi di lavoro e visto il poco tempo dalla notifica non ha potuto consultare gli atti.
Il PdC spiega brevemente il regolamento anche con l'aiuto del Ragioniere che sottolinea che, comunque, il contribuente è tenuto a pagare il capitale e gli interessi ma non le sanzioni.
Il Consigliere Gentile esprime una dichiarazione di voto contraria da parte del gruppo di opposizione sia perché non sono stati rispettati i termini (sia di convocazione ordinaria sia di deposito degli atti). Inoltre evidenzia come questa scelta determinerà per l'Ente delle minori entrate e, tenuto conto che si è detto che l'Ente ha bisogno di maggiori entrate, questo potrebbe configurarsi come un danno erariale. Il Ragioniere del resto ha parlato di aumento della TOSAP.
Interviene il PdC che precisa che è bene non fare confusione perché l'aumento della TOSAP deve essere inteso come maggiore entrata dovuta ad una maggiore richiesta e non ad un aumento della tariffa.
Interviene il Sindaco il quale sottolinea che il Consiglio comunale è chiamato a recepire una legge nazionale a favore dei contribuenti senza poter modificare le modalità previste dal legislatore.
Interviene il consigliere Gentile che evidenzia che in tal modo il contribuente virtuoso potrebbe sentirsi scoraggiato a pagare con regolarità.
Il PdC si augura che i morosi siano persone in difficoltà e non "furbetti" , pertanto l'amministrazione vuole andare incontro alle persone in difficoltà approvando tale regolamento.
Il ragioniere spiega inoltre che per aderire il contribuente dovrà rinunziare a qualunque contenzioso intrapreso contro l'Ente.

IL PRESIDENTE

Dà lettura della proposta allegata e invita il C.C. a votare in merito alla loro approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente

- Vista la proposta agli atti del C.C.;
- Visto il parere favorevole espresso per la regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso per la regolarità contabile;
- Visto il parere del revisore dei conti;

Con votazione espressa per alzata di mano con voti favorevoli 6 e contrari 3 (Cons. Gentile, Lombardo, Verzino)

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente con votazione espressa per alzata di mano con voti favorevoli 6 e contrari 3 (Cons. Gentile, Lombardo, Verzino)

D E L I B E R A

2. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città metropolitana di Messina

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (ART.15 D.L. N.34/2019)

PREMESSO CHE:

- Ad opera dell'art. 15 del D.L. n. 342019 (cd. Decreto Crescita 2019), recante disposizioni in ordine alla "rottamzione", delle ingiunzioni di pagamento, applicabile ai " carichi inclusi fra le ingiunzioni di pagamento riscosse direttamente e/o affidati agli agenti di riscossione, di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997";
- Il servizio di riscossione delle ingiunzioni di pagamento oggetto della definizione agevolata può essere affidato anche a società interamente pubbliche;
- In ragione del citato intervento normativo, i debitori possono estinguere il debito senza pagare sanzioni ed interessi di mora inclusi nei predetti carichi, con il solo obbligo di versare:
  ° le somme a titolo di capitale ed interessi, poste in riscossione coattiva direttamente dal Comune o affidate all'agente della riscossione, ovvero a società interamente pubbliche;
  ° le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente;
- Il citato articolo 15 offre ai Comuni la possibilità di introdurre la "rottamazione" delle ingiunzioni di pagamento, per le proprie entrate, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, per le quali si sia proceduto alla riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639/1910;

PRESO ATTO CHE:

- Ai sensi del summenzionato art. 15, del D.L. n. 34/2019 è stata estesa la possibilità di procedere alla "rottamazione" dei carichi pendenti posti in riscossione direttamente dal Comune o affidati all'Agente della riscossione, di cui all'art.53 del D. Lgs. n. 446/1997, nazionale o affidati a società interamente pubbliche;
- La definizione agevolata per le entrate di competenza dei Comuni può essere applicata agli atti notificati negli anni dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017;
- In caso di adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali saranno escluse le sanzioni applicate nell'atto portato in riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
  - dalla definizione agevolata sono, altresì, escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie;
- Per quanto attiene alle sanzioni amministrative relative a violazione del codice della strada la definizione agevolata prevede l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre, di cui all'art. 27 della legge n. 689/1981;
- L'introduzione della definizione agevolata per le entrate comunali, la cui riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale, deve avvenire con approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale;
- Il predetto regolamento deve essere approvato entro il 29 giugno, ossia entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019;

- Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione con cui si approva il regolamento comunale per l'applicazione della definizione agevolata, il Comune deve darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale;

VERIFICATO che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che " nel rispetto dei principi fissati dalla legge e della statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni" ;

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ai comuni ed alle province potestà regolamentare per la disciplina della proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

RITENUTO opportuno introdurre le procedure agevolate anche per i contribuenti del Comune di Forza d'Agro', al fine di adottare misure più favorevoli, non applicabili ex lege per i contribuenti dei Comuni che gestiscono direttamente il servizio di riscossione coattiva, o lo hanno affidato all'agente della riscossione nazionale, Agenzia Entrate-Riscossione o ad una società interamente pubblica,

CONSIDERATO: che per adottare la definizione agevolata di cui all'art. 15, del D.L. n. 34/2019, occorre approvare un apposito regolamento, per disciplinare la specifiche procedure per l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

ATTESO che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di riscuotere crediti ormai vetusti, riducendo i costi amministrativi e del contenzioso, sia per il debitore, a cui è applicato un abbattimento del debito, grazie all'esclusione delle sanzioni;

CONSIDERATO che la definizione agevolata consente, altresì, ai contribuenti che si trovano in difficoltà, a causa della grave crisi economica che ancora è presente su tutto il territorio nazionale, di ottemperare agli obblighi scaturenti dagli avvisi di accertamento e solleciti già giunti in riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento;

DATO ATTO che il termine per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata è fissato al 30/09/2019 e riguarderà le ingiunzioni fiscali affidate all'agente della riscossione dal 2000 fino al 31 dicembre 2017;

DATO ATTO che il termine per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata è fissato al 30/09/2019 e riguarderà le ingiunzioni fiscali notificate dal Comune dal 2000 al 31 dicembre 2017;

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione della definizione agevolata che si intende approvare, qui allegata, quale parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che con l'applicazione definitiva agevolata vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;

RITENUTO opportuno approvare l'allegato regolamento comunale che disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, come convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
A decorrere dall'anno dell'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informativo, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terze periodo, del decreto legislativo n. 446/1997:

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000;

P R O P O N E

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare l'allegato Regolamento comunale per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali poste in riscossione a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento:
3. Di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro 30 giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 e dell'art. 52, comma 2, del D. Legs. N. 446/1997;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile dell'Area economico Finanziaria
Rag. G. De Salvo

Il proponente
Il Presidente del Consiglio
Pietro Bartolone

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

PER LE ENTRATE LOCALI RISCOSSE

MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Finalità del regolamento

Art: 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata

Art. 4 - Atti esclusi dalla definizione agevolata

Art. 5 - Modalità di applicazione della definizione agevolata

Art. 6 - Istanza do adesione alla definizione agevolata

Art: 7 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Art: 8 - Efficacia della definizione agevolata

Art. 9 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art.10 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art.11 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

Art.12 - Entrata in vigore

Art.13 - Disposizioni finali

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle somme poste in riscossione mediante l'ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910.

2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'art. 15, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che estende la " definizione agevolata " delle ingiunzioni di pagamento alle entrate poste in riscossione coattiva mediante lo strumento dell'ingiunzione di pagamento, disciplinato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2
Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti, a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa, disciplinata dal presente regolamento.

2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3
Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate di cui al comma 1, dell'articolo 1, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva, mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come regolato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata negli anni dal 2000 al 31 dicembre 2017, dal Comune, dal concessionario della riscossione o dalle società interamente pubbliche di cui al comma 5, del richiamato art. 52, limitatamente alla fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

4. Le entrate riscosse mediante l'istituto del " ruolo ", con emissione della cartella di pagamento, ai sensi di cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

Art. 4
Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.

2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definiti con sentenza in giudicato.

3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:

   a) Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
   b) I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
   c) Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
   d) Le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Art. 5
Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione del Comune;

2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30/09/2019;

3. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere sanzioni, versando:
   a) Le somme poste in riscossione con l'ingiunzione di pagamento a titolo di capitale ed interessi;
   b) Le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
   c) Le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
   d) Le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

4. Per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di moro e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 19891, n. 689.

Art. 6
Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta al Comune o all'agente della riscossione o alla società interamente pubblica a cui il Comune ha affidato la gestione della riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle proprie entrate, apposita istanza entro il 30/09/2019;

2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, nonché i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilia fiscale) e i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza.

3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento. Il numero massimo di rate è pari a n. 5 di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2020.

4. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

Art. 7
Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune o l'agente della riscossione o la società interamente pubblica comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro il 31/10/2019 dal ricevimento della stessa.

2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune o dall'agente della riscossione sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato, con cui è rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

3. L'Istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune o dall'agente della riscossione/società interamente pubblica entro il 31/10/2019.

4. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o l'agente della riscossione/società interamente pubblica comunica a coloro che hanno presentato istanza, entro il 31/10/2019, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento.

5. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma, viene comunicato l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Art. 8
Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune o dall'agente della riscossione o dalla società interamente pubblica.

2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria oppure mediante modello F24.

Art. 9
Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, emessi dal Comune o dallo stesso agente della riscossione.

2. In presenza di piani rateali già in essere, può essere ammessa la definizione agevolata purche' il contribuente abbia adempiuto ai versamenti già scaduti al momento della presentazione dell'istanza.

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

4. Le somme dovute possono essere suddivisa nelle seguenti rate:

   ° **Rata unica entro il 31/12/2019 per importi inferiori a 200 euro;**

   ° Con pagamento dilazionato in due rate, per importi compresi tra 200 e 500 euro: 31/12/2019 - 28/02/2020;

   ° Con pagamento dilazionato in tre rate per importi compresi tra 500 e 1.000 euro: 31/12/2019 - 28/02/2020 - 30/04/2020;

   ° Con pagamento dilazionato in quattro rate per importi compresi tra 1000 e 5000 euro 31/12/2019 - 28/02/2020 - 30/04/2020 30/06/2020;

   ° Per importi superiori a euro 5000, il pagamento dilazionato può essere effettuato in cinque rate con le seguenti scadenze:
   31/12/2019 - 28/02/2020 - 30/04/2020 - 30/06/2020 - 31/08/2020;

   Oppure, in caso di comprovata necessità, in rate mensili di importo tale che l'estinzione del debito avvenga comunque entro il 30/092021;

5. Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano gli interessi previsti al tasso di interesse legale.

Art. 10
Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta la revoca automatica della definizione agevolata.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.

3. Nel caso in cui al comma 2, i versamenti sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivo dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

Art. 11
Procedure cautelative ed esecutive

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.

2. Il Comune o l'agente della riscossione non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.

3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.

2. Il Comune e l'agente della riscossione/ società interamente pubblica adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 13
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.

2. Per quanto non espresso previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D. L. n. 34/2019, e dalle previsioni normative collegate.

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
UFFICIO TRIBUTI

Piazza Giovanni XXIII – Cap (98030) – C.F.80004440832 – P.IVA 00514760834

Tel.0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: info@comune.forzadagro.me.it - pec: protocollo.comuneforzadagro@dgpec.

Al Comune di
FORZA D'AGRO'

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (art. 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 e art.6 ter convertito con modificazione della Legge n. 225/2016)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
(Prov. _____), il _____, codice fiscale _____, residente
in _____, (Prov _____), indirizzo
_____ C.A.P. _____, telefono _____,
fax _____, email _____,
P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) _____
_ in proprio
_ in qualità di rappresentante legale della/o
_ in qualità di titolare della ditta individuale
_____, codice fiscale/p.iva
_____, con sede legale in _____
(Prov. _____), indirizzo _____, C.A.P. _____,
telefono _____, fax _____, email_____
_____ P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
_____

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che questo Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di voler aderire alla definizione agevolata delle partite debitorie contenute nel prospetto indicate nell'allegato 1, effettuando il pagamento in n. ___ rate(1) degli importi che saranno conteggiati ai sensi dell'art. 6 ter , commi 1 e 11, del D.L. n. 193/2016, mediante

_Domiciliazione bancaria. IBAN _____

_Bollettini precompilati che saranno inviati dal Comune

A tal fine, il/la sottoscritto/a

RINUNCIA

Agli eventuali giudizi pendenti, meglio specificati nell'allegato 1, relativi ai debito per i quali si aderisce alla definizione agevolata.

Luogo e data

_____

Firma

_____

Allega copia del documento di identità in corso di validità.

(1) *Massimo 16 rate. Specificare valore 1 qualora si intenda pagare in unica soluzione.*

AVVERTENZE

- La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente o tramite PEC/email al seguente indirizzo: protocollo.comuneforzadagro@dgpec. entro il _____

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a _____

_in proprio

_in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della

_____

delego il/la Sig./Sig.ra _____

_a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

_a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla _definizione agevolata;

_a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.

Luogo e data

_____

Firma del Delegante

_____

N.B. Allegare Copia del Documento di Identità d el Delegante e del Delegato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13, del D. Lgs. n. 196/2003)

IL Comune di Forza D'Agrò, Titolare del trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali previste dalla legge,
utilizza i dati che La riguardano per dar seguito alla richiesta di definizione agevolata da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 ter del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 196/2003.
Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. Il Comune potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla dichiarazione di adesione.
I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di cui sopra, possono essere comunicati:
• ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.
Lei ha il diritto (art. 7 D. Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento. Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono

essere inoltrate al Comune di Forza D'Agrò - via Piazza Giovanni XXIII°-98030 -Forza D'Agrò.

ALLEGATO 1 alla Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi del decreto Legge 22/10/2016 n.193

○ **AVVISI DI ACCERTAMENTO E/O LIQUIDAZIONE PER_____**

Dati inerenti l'avviso notificato

Anno imposta	Avviso n.	Imposta dovuta	interessi	sanzioni	totale

Importi dovuti a titolo di definizione agevolata

ANNO D'IMPOSTA	TRIBUTO	N.RATE	TOTALE

○ **INGIUNZIONE DI PAGAMENTO n._____del _____ relativo ai sensi dell'art. 6 ter comma 10 lettera e e comma 11 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.193 come convertito dalla Legge 01/12/2016 n.225**

Importi determinati nell'Ingiunzione

Anno	Avviso n.	Sanzione Amministrativa	Interessi	Totale

Importi dovuti a titolo di definizione agevolata

ANNO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	N.RATE	TOTALE

Data..... **Firma.....**

Prospetto delle rate

Importi dovuti a titolo di definizione agevolata

ANNO D'IMPOSTA	IMPORTO TRIBUTO	N.R	Scadenza al	TOTALE
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		

Importi dovuti a titolo di definizione agevolata

ANNO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	N.R	Scadenza al	TOTALE
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Ufficio Ragioneria

VERBALE N. 8

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle delle ingiunzioni di pagamento (art. 15, D.L. n.34/2019).-

Il sottoscritto Rag. Antonio Miano, Revisore dei Conti del Comune di Forza D'Agrò, nominato con delibera consiliare n. 4 del 03/05/2018, esecutiva.
Premesso che:
L'art. 15 del Decreto Legge n° 34 del 30 Aprile 2019 ha previsto l'estensione della definizione agevolata delle Entrate Regionali e degli Enti Locali.
Lo stesso Decreto ha previsto al comma 1 che "Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio Decreto 24 Aprile 1910, nà 63, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli Enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n° 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli Enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale";

Al comma 2 prevede che "Con il provvedimento di cui al comma 1 gli Enti stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero delle rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonchè la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi,
d) il termine entro il quale l'Ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse";

Al comma 3 prevede che: "A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza".

Al comma 4 prevede che" In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto";

Al comma 5 prevede che: "Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del Decreto Legge 23 Ottobre 2018, n° 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 Dicembre 2018 n° 136";

Al comma 6 prevede che: "Per le Regioni a Statuto speciale e per le Provincie autonome di Trento e Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi Statuti";

Atteso che il Comune può stabilire la definizione agevolata con atto di Consiglio Comunale da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n° 34/2019 è cioè entro il 29 giugno 2019 considerato la pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel giorno 30/04/2019;

Ravvisata la necessità di dover provvedere alla disciplina della procedura di adesione alla definizione agevolata per le entrate non riscosse cui si è fatto seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale da parte dei concessionari per la riscossione, come determinato dall'art. 15 del D.I. 34/2019 nel superiore interesse dell'Ente al fine di recuperare imposte non riscosse e quindi di difficile esazione;

Vista la bozza di regolamento allegata alla proposta di deliberazione a sottoporsi al parere insindacabile del Consiglio Comunale al fine di divenire esecutiva e utile al fine per cui la stessa viene redatta, composta di n° 13 articoli;

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato, per quanto di propria competenza, esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 parere favorevole alla proposta di Consiglio Comunale relativa all'approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento.

Si raccomanda di voler provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente entro 30 giorni dall'adozione dell'atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale.

Forza D'Agrò, lì 20/06/2019

Il Revisore dei Conti

(Rag. António Miano)

Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 26 DEL 19/06/2019

CON OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (ART.15 D.L. N.34/2019)

Il responsabile dell'area Economico - Finanziario

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F. to De Salvo Rag. Giuseppe

Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 26 DEL 19/06/2019

CON OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (ART.15 D.L. N.34/2019)

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto

Il Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pietro Bartolone

_____

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

_____

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Santoro Cristina

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **27-giu-2019** e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal 27-giu-2019 al 12-lug-2019

Lì, _____

L'Addetto
F.to Lapi Marco

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è *divenuta ESECUTIVA il giorno 27/06/2019*

[ ] Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[ ] Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Forza d'Agrò lì, 27-giu-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

_____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Forza d'Agrò, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara